

Il presente documento è stato pubblicato in data 25/06/2018

Il presente documento è stato aggiornato in data 09/07/2018

LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA DI EDIFICIO RESIDENZIALE A 10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE A.C.E.R. MODENA IN COMUNE DI CAVEZZO, VIA 1° MAGGIO, 69 – (Fg. 23 – P.la 441) C.U.P. I45B13000000002 - C.I.G. 7500779EA1

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO 1

FACENDO RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO ALLA PAG. 36 DEL DISCIPLINARE DI GARA OVE SI RICHIEDE CHE LA PROGETTAZIONE DELL'AREA CORTILIVA SIA A FIRMA DI TECNICO SPECIFICAMENTE ABILITATO ALLA PROGETTAZIONE DI PARCHI E GIARDINI E AVENDO CONSTATATO CHE TALE TITOLO RISULTA RICONOSCIUTO ESCLUSIVAMENTE IN REGIONE LOMBARDIA, COME PREVISTO DAL QUADRO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI (QRSP), SI RICHIEDE SE PER TALE CRITERIO SIA SUFFICIENTE IL TITOLO DI ARCHITETTO/INGEGNERE ABILITATO ALLA PROFESSIONE, ESSENDO QUESTO L'UNICO TITOLO RICONOSCIUTO A LIVELLO NAZIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE.

RISPOSTA A QUESITO 1

LA COMPETENZA ALLA PROGETTAZIONE DI PARCHI E GIARDINI E' STABILITA DAGLI ORDINAMENTI DELLE DIVERSE CATEGORIE PROFESSIONALI IN FUNZIONE DEL TITOLO E DELL'INDIRIZZO DI STUDI; SI RIPORTANO, PERTANTO, NEL SEGUITO LE COMPETENZE PROFESSIONALI DELL'ARCHITETTO, COSÌ COME STABILITE NEL D.P.R. 328/2001 – ART. 16, SECONDO CUI È AMMISSIBILE CHE L'ARCHITETTO ISCRITTO NEL RELATIVO ALBO ESERCITI LE FUNZIONI RICHIESTE DAL DISCIPLINARE DI GARA – SUB REQUISITO QUALITATIVO R 1.1, ALLA PARTE RELATIVA ALLA *“SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE, COMPRESA LA PROGETTAZIONE DELLE STESSE A FIRMA DI TECNICO SPECIFICAMENTE ABILITATO ALLA PROGETTAZIONE DI PARCHI E GIARDINI, CON LA PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE, LA FORMAZIONE DI PRATO, ED EVENTUALI IMPIANTISTICHE PER L'IRRIGAZIONE E LA MANUTENZIONE”*; PER QUANTO, INOLTRE, ATTIENE ALLA QUALIFICA DELL'ARCHITETTO IN FUNZIONE ALLE SEZIONI E SETTORI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE VIGONO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.P.R. 328/2001.

D.P.R. 328/2001 – ART. 16 - ATTIVITA' PROFESSIONALI

----OMISSIS-----

3. FORMANO OGGETTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI NELLA SEZIONE A - SETTORE "PAESAGGISTICA":

A) LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE RELATIVE A GIARDINI E PARCHI;

----OMISSIS-----;

PER QUANTO INVECE RIGUARDA GLI INGEGNERI NON È STATA RISCONTRATA NORMATIVA CHE ATTRIBUISCA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI DELL'INGEGNERE LA PROGETTAZIONE DI PARCHI O GIARDINI, PERTANTO, NEL CASO, IL PROFESSIONISTA INGEGNERE DOVRÀ ANCHE DIMOSTRARE L'AMMISSIONE DELLA PROPRIA FIGURA PROFESSIONALE A TALE MANSIONE ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI PROVVEDIMENTI AVENTI VALORE DI LEGGE.

SI SEGNALE INOLTRE L'DONEITÀ PROFESSIONALE DI ALTRE FIGURE QUALI A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO IL PERITO AGRARIO E L'AGRONOMO.

QUESITO 2

É POSSIBILE USARE L'AVVALIMENTO PER LA CATEGORIA OG11 PER LA GARA IN OGGETTO?

NOI ABBIAMO L'OG1 COMPLETA CHIEDEREMMO AD ALTRA AZIENDA CHE NON PARTECIPA ALLA GARA DI FORNIRCI L'AVVALIMENTO PER L'OG11 - OPPURE NO É OBBLIGATORIO AVERE IN RTI L'IMPIANTISTA PER PARTECIPARE ALLA GARA?

RISPOSTA A QUESITO 2

SI RIPORTA IL DETTATO DELL'ART. 89 C. 11 DEL D.LGS. 50/2016:

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. (*) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15. - (*) il decreto ministeriale 10/11/2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017)

SI RIPORTA QUINDI IL DETTATO DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL D.M. 10/11/2016 N. 248:

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il presente decreto definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.

Art. 2. Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica

1. Ai fini di cui all'articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) OG 11 Impianti tecnologici;

b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;

e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;

f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;

g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;

h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;

i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;

m) OS 18-B Componenti per facciate continue;

- n) OS 21 Opere strutturali speciali;
- o) OS 25 Scavi archeologici;
- p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- q) OS 32 Strutture in legno.

PERTANTO NON RISULTA POSSIBILE USUFRUIRE DELL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE PER LA CATEGORIA OG11; IL REQUISITO DI QUALIFICAZIONE POTRA' INVECE ESSERE CONSEGUITO MEDIANTE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE CON SOGGETTO IN POSSESSO DI IDONEA QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA OG11.

QUESITO 3

PREMESSO CHE IL DUBBIO RIGUARDA SOLO L'OG11 PER L'OG1 È TUTTO CHIARO; NEL BANDO È SPECIFICATO CHE È NECESSARIO ESSERE QUALIFICATI NELLA CATEGORIA OG11 CLASS. II, VIENE POI RIPORTATA LA SUDDIVISIONE DELLA CATEGORIA OG11 NELLE CATEGORIE OS3, OS28, OS30.

E' QUINDI POSSIBILE NON ESSERE IN POSSESSO DELLA CATEGORIA OG11 CLASS II E SOPPERIRE CON LE ALTRE CATEGORIE ANCHE TRAMITE CREAZIONE DI UN'ATI IN CUI UNA DITTA AVRÀ OS3 ED OS28 E L'ALTRA OS30?

RISPOSTA A QUESITO 3

SI PRECISA CHE L'INDICAZIONE NEGLI ATTI DI GARA DELLA SUDDIVISIONE PERCENTUALE DELLA CATEGORIA OG11 NELLE TRE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS3 – OS28 – OS30 E' RIPORTATA AI FINI DELLA SUCCESSIVA ATTRIBUZIONE IN SEDE DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

QUANTO INVECE AL REQUISITO DI QUALIFICAZIONE SI RIPORTANO I DETTATI DELL'ART. 3 E DELL'ALLEGATO A AL D.M. 10/11/2016 N. 248:

Art. 3. Requisiti di specializzazione

1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:

a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;

c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

1) categoria OS 3: 40 per cento;

2) categoria OS 28: 70 per cento;

3) categoria OS 30: 70 per cento.

2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Allegato A

OG 11: Impianti tecnologici.

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 3, lettera c), la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione **di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente**, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

PERTANTO IL REQUISITO DI QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA DI OPERE GENERALI OG11 NON RISULTA SURROGABILE DALLA QUALIFICAZIONE NELLE SINGOLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS3 – OS28 – OS30, TANTO PIU' SE QUESTE ULTIME SONO POSSEDUTE ADDIRITTURA DA SOGGETTI DIFFERENTI.

QUESITO 4

SUB REQUISITO QUALITATIVO R1-4 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA E PARTI COMUNI INTERNE ED ESTERNE CON LAMPAD E A LED: LA PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA VIENE RICHIESTA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO: SI RICHIESTE SE POSSA INTENDERSI ABILITATO UN LAUREATO IN INGEGNERIA CIVILE, IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.

RISPOSTA A QUESITO 4

LE COMPETENZE PROFESSIONALI DELL'INGEGNERE EDILE ABILITATO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE SONO RITENUTE IDONEE

QUESITO 5

RELATIVAMENTE AL SUBAPPALTO, A PAG. 23 DEL DISCIPLINARE, È RIPORTATO CHE IN ALTERNATIVA È POSSIBILE INDICARE IN SEDE DI GARA LA TERNA.

SI RITIENE PERTANTO CHE NON VI SIA OBBLIGO DI INDICAZIONE NEANCHE NEL CASO IN CUI VENGANO DICHIARATE OPERE DI CUI ALL'ART. 1 C. 53 L. 190/12. È CORRETTO?

RISPOSTA A QUESITO 5

LA CITATA PREVISIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA SI RIFERISCE ALLA CIRCOSTANZA IN CUI IL CONCORRENTE GIÀ' ABBA INDIVIDUATO UNA O PIU' TERNE DI SUBAPPALTATORI A CUI AFFIDARE LE LAVORAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 C. 53 DELLA L. 190/2012, E CHE QUINDI EGLI VOGLIA SEGNALARE TALI SUBAPPALTATORI GIÀ' IN SEDE DI GARA AL FINE DI EVITARE LE TEMPISTICHE DI VERIFICA ANTIMAFIA AL MOMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO; TALE INDICAZIONE QUALORA EFFETTUATA DOVRÀ ESSERE COMPLETATA DALLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI COSI' COME RICHIESTO; TRATTASI TUTTAVIA DI MERA FACOLTA' NON OBBLIGATORIA ANCHE NEL CASO VENGA INDICATA IN SEDE DI GARA L'INTENZIONE DI SUBAPPALTARE LAVORAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 C. 53 DELLA L. 190/2012

QUESITO 6

IN MERITO AGLI ELABORATI DEL PUNTO 3) DEI CRITERI VALUTATIVI DA PRODURRE:

“COMPUTAZIONE QUANTITATIVA (NON ESTIMATIVA) DEI NOLI DI MEZZI E ATTREZZATURE, DELLA MANO D'OPERA E DEI MATERIALI PER LAVORAZIONI IN ECONOMIA, DELLE OPERE COMPIUTE, DEL QUANTITATIVO DI TEMPO OCCORRENTE PER LA FASI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI; TALE COMPUTAZIONE DOVRÀ ESSERE SUDDIVISA PER OGNI SINGOLA TIPOLOGIA DI NOLO, LAVORAZIONE, ECC., E DOVRÀ RIPORTARE LO SVILUPPO ANALITICO DEI PARZIALI DI MISURAZIONE; NELLA STESSA COMPUTAZIONE DOVRANNO ESSERE RIPORTATE IN NEGATIVO LE LAVORAZIONI PREVISTE NEL PROGETTO A BASE DI APPALTO CHE NON VERRANNO REALIZZATE IN QUANTO SOSTITUITE DALLA MIGLIORIA PROPOSTA. (N.B. NELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” DOVRÀ ESSERE CONTENUTA LA MEDESIMA COMPUTAZIONE RESA ESTIMATIVA, QUINDI CONTENENTE I SINGOLI PREZZI UNITARI DI OGNI NOLO, MATERIALE, OPERA, ECC. DI CUI SOPRA)”

1. SI CHIEDE DI CONFERMA CHE PER LA RICHIESTA DI COMPUTAZIONE ESTIMATIVA VADA REDATTO UN COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO (CON LE VOCI MIGLIORATIVE IN AGGIUNTA E LE VOCI SOSTITuite IN DETRAZIONE) E VADANO PRODOTTE IN ALLEGATO SCHEDE DI ANALISI DELLE VOCI MIGLIORATIVE SENZA INDICAZIONE DEI PREZZI;
2. SI CHIEDE SE IL COMPUTO METRICO DEVE RIPOrtARE LE LAVORAZIONI DELL'INTERO INTERVENTO, OPPURE SI DEVONO COMPUTARE SOLO LE VOCI AGGIUNTIVE E DETRARRE QUELLE SOSTITUTIVE;
3. STESSA RICHIESTA VALE PER IL COMPUTO DA INSERIRE ALL'INTERNO DELLA BUSTA ECONOMICA. INOLTRE SI RICHIEDE, NEL CASO IN CUI DOVESSERO ESSERE RIPOrtATE TUTTE LE LAVORAZIONI DELL'INTERVENTO, SE LE MIGLIORIE DEBBANO ESSERE STIMATE CON UN PREZZO UNITARIO PARI A 0. ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE DEVE ESSERE PRESENTATA ANCHE UNA LISTA DELLE CATEGORIE DOVE NON C'È POSSIBILITÀ DI INSERIRE EVENTUALI OPERE MIGLIORATIVE;
4. SI CHIEDE SE IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON RELATIVE ANALISI, DEVE RIPOrtARE GLI STESSI PREZZI UNITARI DELLA LISTA O DEVE ESSERE REDATTO AL LORDO;

RISPOSTA A QUESITO 6

I QUESITI POSTI GIÀ TROVANO CHIARA ESPLICAZIONE NEL DISCIPLINARE DI GARA AI PUNTI 15 E 17; NON È INOLTRE POSSIBILE FORMULARE INDICAZIONI CHE ATTENGONO A SCELTE DISCREZIONALI DEL CONCORRENTE.

QUESITO 7

I SOTTOSCRITTI ARCH. ANNA ALLESINA ED ING. GABRIELE GIACOBazzi, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MODENA E DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MODENA, CON LA PRESENTE INTERVENGONO SUL CHIARIMENTO FORNITO DA QUESTO ENTE, ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 10 ALLOGGI A CAVEZZO, DI CUI ALL'OGGETTO, RELATIVO ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE DELLE MIGLIORIE OFFERTE SULL'AREA CONDOMINIALE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.1 – QUALITÀ ESTETICA DURABILITÀ E MANUTENIBILITÀ DELL'AREA CORTILIVA.

GLI SCRIVENTI ORDINI FANNO PRESENTE CHE LE OPERE DI CUI SI TRATTA SONO DA RITENERSI DI NON RILEVANTE ENTITÀ, E RAPPRESENTANO UN COMPLEMENTO AD UN FABBRICATO CIVILE, PRIVE DI VALORI STORICO/AMBIENTALI. PERTANTO DEVONO ESSERE CONSIDERATE NON DI ESCLUSIVA COMPETENZA DI "TECNICO SPECIFICAMENTE ABILITATO ALLA PROGETTAZIONE DI PARCHI E GIARDINI", NON OPERANDO PARTICOLARI RISERVE DI LEGGE (COME PERALTRO CORRETTAMENTE PREVISTO PER IL PARCHEGGIO E LA VIABILITÀ INTERNA O GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CHE, SE CONSIDERATI SEPARATAMENTE, POTREBBERO FAR SCATTARE ANALOGHE RISERVE).

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE A QUESTO SPETTABILE ENTE DI RETTIFICARE QUANTO PRIMA IL BANDO IN OGGETTO, DANDONE AL CONTEMPO UNA RAPIDA INFORMAZIONE CHE POSSA CONSENTIRE LA MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

IN CASO DI CONDIVISIONE DELLE SUESPOSTE VALUTAZIONI SI RIMETTE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE DI UN EVENTUALE RINVIO DELLA DATA DI SCADENZA DELLA PROCEDURA.

RISPOSTA A QUESITO 7

LA MIGLIORIA DI GARA SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DI CUI AL REQUISITO QUALITATIVO R.1.1, ATTIENE ALLA QUALITÀ ESTETICA, ALLA DURABILITÀ, ED ALLA MANUTENIBILITÀ, DELL'AREA CORTILIVA DEL FABBRICATO, DOVE, SEPPUR DI LIMITATE DIMENSIONI, E SEPPUR NON IN PRESENZA DI BENI STORICO/AMBIENTALI, IL PREGIO ESTETICO, ANCHE DELLA COMPONENTE VEGETATIVA NELLE PIÙ VARIE ED AMPIE ACCEZIONI, È STATO RITENUTO POSSA RICOPRIRE RUOLO DI RILEVANTE INTERESSE SIA PER LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO, CHE PER LA QUALITÀ URBANA ALL'INTORNO,

CIÒ HA FATTO SÌ CHE NELLA PROGETTAZIONE E NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA VENISSE PREVISTO, FRA GLI ALTRI, IL REQUISITO DI CHÈ TRATTASI.

IL PROGETTO DELL'INTERVENTO E LA DOCUMENTAZIONE DI GARA HANNO RICEVUTO I PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE SIA DAGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE DI CAVEZZO CHE DI QUESTA STAZIONE APPALTANTE, NON RIMANE PERTANTO ORA DISPONIBILE LA POSSIBILITÀ DI MODIFICARE IL REQUISITO POSTO, IN QUANTO CIÒ COMPORTEREBBE NUOVE PROCEDURE DI APPROVAZIONE E POTENZIALI RIFLESSI DI INVALIDAZIONE DELLA GARA, COME ALLO STESSO MODO UN DIFFERIMENTO DEI TERMINI POTREBBE VIOLARE IL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA I CONCORRENTI E COSTITUIRE QUINDI MOTIVO DI IMPUGNAZIONE.

LA QUALITÀ ESTETICA, LA DURABILITÀ, LA MANUTENIBILITÀ DELLE AREE A VERDE, ANCHE E SOPRATTUTTO SOTTO I DIVERSI PROFILI CONNESSI ALLA FUNZIONE VEGETATIVA DELLE ESSENZE ARBOREE E DEL PRATO HANNO POSTO IN EVIDENZA LA NECESSITÀ DI UNA SPECIFICA COMPETENZA PROFESSIONALE CHE, OLTRE AI PREDETTI ASPETTI VEGETATIVI, POSSA ANCHE DEFINIRE LA TIPOLOGIA E LE MODALITÀ OTTIMALI DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE EVENTUALE.

CIÒ NON OSTA CHE LE ALTRE DIFFERENTI OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'AREA (PARCHEGGI, IMPIANTI, AREE PAVIMENTATE, ECC.) POSSANO ESSERE PROGETTATE DA DIFFERENTI FIGURE PROFESSIONALI, COME NON OSTA CHE, SECONDO I PRINCIPI DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLA PIÙ AMPIA PARTECIPAZIONE, I PROFESSIONISTI NEL LIMITE DELLE RISPETTIVE COMPETENZE SI OCCUPINO ANCHE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI A VERDE E RELATIVE PIANTUMAZIONI; PERTANTO, LÀ DOVE CIÒ NON RISULTI ESPRESSAMENTE DA PROVVEDIMENTI DI LEGGE, COMPETE AI RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI DEFINIRE I LIMITE OPERATIVO DEI PROPRI ISCRITTI; IN TAL SENSO LA COMUNICAZIONE PERVENUTA DALL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MODENA, A FIRMA CONGIUNTA DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEGLI ARCHITETTI P.P.C. E DEGLI INGEGNERI, PRONUNCIA, NEL MERITO DELLO SPECIFICO REQUISITO QUALITATIVO, UN'APERTURA AGLI ISCRITTI DI ENTRAMBI GLI ORDINI ALLA PROGETTAZIONE DI CHÈ TRATTASI.
